



DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DECISIONE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE AI SENSI DELL'ART. 214 D. LGS. 174/2016

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, recante *“Codice della giustizia contabile”*, di seguito *“Codice”*;

Visti, in particolare, gli artt. 212-216 del predetto decreto che disciplinano l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti;

Rilevato quanto disposto dall'art. 214 d. lgs. cit., secondo il quale alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente;

Visto il DPR 24 giugno 1998 n. 260, *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e in particolare l'art. 5 a norma del quale i crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare l'Ufficio competente per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale;

Ritenuto, altresì, necessario adottare le disposizioni organizzative e contabili per la riscossione dei predetti crediti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

Visto lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro adottato con DPR D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro adottato con DPCM, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero della difesa in data 25 marzo 2016,

ADOPTA

le seguenti

Disposizioni per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale e per la designazione dell'Ufficio competente per la riscossione dei suddetti crediti, a norma dell'art. 214 del Codice.

Art. 1 (Ufficio competente)

L'Ufficio competente per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale è individuato nell'Ufficio V – contenzioso-UPD della Direzione Centrale risorse umane, finanziarie e logistica (di seguito: Ufficio), nella persona del suo Responsabile.

Nell'istruttoria e nell'esecuzione degli atti e dei provvedimenti relativi alle procedure di riscossione collaborano con il predetto Ufficio, per le materie di competenza e con le modalità specificate nelle presenti Disposizioni, gli Uffici II, III e IV della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica e gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro.

Art. 2 (Avvio procedura di riscossione)

L'Ispettorato nazionale del lavoro, per il tramite del predetto Responsabile dell'Ufficio, comunica tempestivamente al Procuratore regionale della Corte dei Conti territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 214, comma 2, del Codice.

Il Responsabile dell'Ufficio è anche il responsabile del procedimento avviato ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (Modalità di riscossione)

In conformità a quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del Codice, la riscossione del credito erariale è effettuata dall'Ufficio:

- a) mediante recupero in via amministrativa;
- b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato.

L'Ufficio avvia la procedura di riscossione attraverso le modalità ritenute più proficue in relazione all'entità del credito, alla situazione patrimoniale del debitore e ad ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevanti, avvalendosi ove ritenuto opportuno della consulenza dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 214 comma 7 del Codice.

Può altresì chiedere al Procuratore regionale della Corte dei Conti competente di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.

Art. 4
(Obblighi di comunicazione)

Le Direzioni centrali, gli Ispettorati interregionali o territoriali del lavoro che abbiano notizia di una sentenza di condanna ovvero di un'ordinanza di sequestro conservativo emesse dalla Corte dei Conti a carico di un dipendente responsabile per danno erariale, devono informare tempestivamente l'Ufficio, trasmettendo il provvedimento giurisdizionale munito della formula esecutiva di cui all'art. 212 del Codice.

Ove necessario, gli Uffici sopra indicati provvederanno a chiedere alla competente Procura regionale della Corte dei Conti il rilascio del provvedimento con formula esecutiva in duplice copia ai sensi dell'art. 213 del Codice e successivamente a trasmetterlo all'Ufficio.

Art. 5
(Altri uffici coinvolti)

Agli adempimenti connessi alla riscossione del credito erariale di cui agli articoli seguenti provvede l'Ufficio avvalendosi della collaborazione, per i dipendenti in servizio nella sede centrale, degli Uffici II e IV della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica, e per i dipendenti in servizio negli Uffici territoriali, dell'Ispettorato interregionale o territoriale in cui il debitore presta servizio (di seguito: sede di servizio).

Art. 6
(Determinazione delle somme dovute)

Ricevuto il provvedimento di condanna l'Ufficio, avvalendosi della collaborazione degli Uffici II e IV della Direzione Centrale risorse umane, finanziarie e logistica, determina l'esatto ammontare delle somme dovute dal debitore per capitale, spese, rivalutazione monetaria e interessi ed accerta se il debitore sia tutt'ora in servizio presso l'Amministrazione.

Art. 7
(Notifica)

L'Ufficio notifica il provvedimento munito di formula esecutiva a ciascun condannato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 213, comma 3 del Codice.

L'Ufficio trattiene una copia del provvedimento con formula esecutiva ai fini del successivo, eventuale avvio della procedura esecutiva.

Art. 8
(Comunicazione all'interessato)

Contestualmente alla notifica del titolo, l'Ufficio comunica al responsabile del danno erariale, mediante raccomandata A/R o PEC, laddove quest'ultima sia stata comunicata dall'interessato:

- 1) se il medesimo è tuttora legato da rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione ovvero vanta ancora dei crediti da parte della stessa in ragione di pregressi rapporti di impiego o di servizio:

- a) l'avvio del procedimento di riscossione;
 - b) gli importi dovuti per capitale, spese, rivalutazione monetaria e interessi e le modalità di versamento;
 - c) gli importi dovuti allo Stato per spese di giustizia da versarsi nell'apposito conto corrente presso la Banca d'Italia;
 - d) che è in facoltà del debitore estinguere il debito mediante versamento diretto sul conto corrente appositamente indicato entro il termine di 30 giorni;
 - e) che il debitore ha l'onere di provare i versamenti effettuati, mediante l'invio di copia delle relative quietanze all'ufficio di appartenenza;
 - f) che in mancanza si procederà al recupero del credito mediante ritenuta nei limiti previsti dalla normativa in vigore, su tutte le somme dovute in base al rapporto di impiego o di servizio;
 - g) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito;
- 2) se il medesimo non è più legato da rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione ovvero non vanta ancora dei crediti da parte della stessa in ragione di pregressi rapporti di impiego o di servizio:
- a) l'avvio del procedimento di riscossione;
 - b) gli importi dovuti per capitale, spese, rivalutazione monetaria ed interessi e le modalità di versamento;
 - c) gli importi eventualmente dovuti allo Stato, per spese di giustizia, da versarsi nell'apposito conto corrente presso la Banca d'Italia;
 - d) l'intimazione ad effettuare il pagamento entro 30 giorni;
 - e) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito;
 - f) che il debitore ha l'onere di provare i versamenti effettuati, mediante l'invio di copia delle relative quietanze;
 - g) che, in mancanza di tempestivo pagamento o di tempestiva richiesta di rateizzazione, si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, con applicazione di interessi di mora al tasso legale vigente, nonché con addebito delle spese di esecuzione.

L'invito di cui al punto 1) è trasmesso per conoscenza anche alla sede di servizio del responsabile che avrà cura di acquisire e trasmettere tempestivamente all'Ufficio le quietanze di pagamento prodotte dal debitore.

Art. 9 (Rateizzazione)

Ai sensi dell'art. 215, comma 5 del Codice, qualora il debitore chieda il pagamento rateale l'Ufficio potrà concedere la relativa autorizzazione, definendo un piano di rateizzazione, tenendo conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore, e previa autorizzazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Resta ferma la necessità per il debitore di dare dimostrazione, nell'istanza, dell'avvenuto versamento al bilancio dello Stato delle spese di giudizio.

Dell'autorizzazione al pagamento rateale viene data comunicazione alla sede di servizio la quale avrà cura di monitorare periodicamente, e comunque con cadenza semestrale, il versamento delle rate e di aggiornare l'Ufficio.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.215, comma 6 del Codice, l'Ufficio dispone la decadenza dal beneficio della rateizzazione, procedendo al recupero del credito con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 10 (Recupero mediante ritenute)

Nel caso in cui il debitore, tutt'ora legato da rapporto di impiego o servizio, non effettui il pagamento in modo spontaneo, in unica soluzione o in forma rateale, l'Ufficio dispone la ritenuta, nei limiti dell'art. 545, comma 4 c.p.c., su tutte le somme dovute al responsabile in base al rapporto di lavoro, d'impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di previdenza, dandone preventiva comunicazione all'interessato.

La sede di servizio competente provvede agli adempimenti necessari a disporre le trattenute di cui sopra, dandone tempestiva notizia all'Ufficio.

Nell'ipotesi in cui il debitore non abbia adempiuto al versamento delle spese di giudizio con le modalità indicate nella sentenza di condanna dalla Corte dei Conti, la sede di servizio provvederà altresì ad effettuare le relative trattenute.

Art. 11 (Iscrizione d'ipoteca)

L'Ufficio può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali a norma dell'art. 2855 c.c.

Alle formalità di iscrizione presso gli uffici competenti provvede, per i dipendenti degli Uffici territoriali, la sede di servizio.

La avvenuta iscrizione è formalmente comunicata al debitore.

Le spese di iscrizione sono imputate al conto

U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
------------------	--

del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 12 (Recupero mediante iscrizione a ruolo)

I crediti per danno erariale non recuperati mediante la procedura amministrativa di cui agli artt. 7 e 8 delle presenti disposizioni devono essere riscossi mediante le procedure di iscrizione a ruolo di cui al decreto legislativo n. 46/1999 ovvero, per il tramite della Avvocatura dello Stato competente, mediante le procedure di esecuzione forzata di cui al libro III del codice di procedura civile. Nella scelta della procedura di riscossione l'Ufficio potrà avvalersi ove necessario della consulenza dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle presenti disposizioni.

In caso di avvio della procedura esecutiva ordinaria, l'Ufficio si attiverà, ai sensi dell'art. 216 del Codice, per acquisire dal Pubblico ministero contabile ogni utile istruzione finalizzata al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.

L'Ufficio terrà altresì informato il Pubblico ministero contabile circa l'andamento della procedura esecutiva e le eventuali problematiche insorte al riguardo.

Art. 13
(Monitoraggio del riscosso)

Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, l'Ufficio trasmette alla Procura contabile territorialmente competente il prospetto informativo di cui all'art. 214 comma 8 del Codice nel quale per ciascuna decisione di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti sono indicate analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

Art. 14
(Questioni interpretative)

Laddove, ai fini della relativa esecuzione, insorgano questioni sull'interpretazione di una decisione della Corte dei Conti, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 211 del Codice, può promuovere giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.

Il giudizio si svolge nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 172 ss. del Codice.

Art. 15
(Voce bilancio in entrata)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 215, comma 4 del Codice le somme dovute a titolo di responsabilità erariale sono imputate alla voce di entrata denominata

E.3.05.99.99.999	Altre Entrate correnti n.a.c.
------------------	-------------------------------

del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
Leonardo Alestra